



Città di Nettuno  
medaglia d'oro al merito civile

# REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 15.03.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 10.04.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29.09.2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2025

## Indice

Articolo 1	Presupposto dell'imposta .....	3
Articolo 2	Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari .....	3
Articolo 3	Esenzioni .....	3
Articolo 4	Riduzioni	
Articolo 5	Misura dell'imposta .....	3
Articolo 5	Obblighi della dichiarazione.....	4
Articolo 6	Versamenti .....	4
Articolo 7	Disposizioni in tema di accertamento .....	5
Articolo 8	Sanzioni .....	5
Articolo 9	Riscossione coattiva .....	5
Articolo 10	Rimborsi .....	6
Articolo 11	Contenzioso .....	6
Articolo 12	Disposizioni finali e transitorie .....	6

## **Articolo 1**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive - come di seguito elencate - situate nel territorio del Comune di Nettuno.
2. Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.
3. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
4. Le strutture ricettive si suddividono in:
  - **Alberghiere:** Alberghi (o Hotel) - Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence);
  - **Extralberghiere:** Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù - Ostelli - Case e appartamenti per vacanze - Case per Ferie - Bed & Breakfast - Country House o Residenze di campagna – Agriturismi;
  - **Strutture all'aria aperta:** Campeggi - Villaggi Turistici;
  - **Locazioni brevi** ai sensi dell'art.4 comma 5 ter D.L. 50/2017 coordinato con legge di conversione n.96/2017, dove per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
5. Con provvedimento della Giunta Comunale viene nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, individuato tra il personale dell'Ente, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed all'adozione degli atti conseguenti.

## **Articolo 2**

### **Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Nettuno ed è tenuto a versare l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato, ovvero a favore del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6 e del riversamento dell'imposta al Comune di Nettuno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 del presente articolo è tenuto ad informare, in appositi spazi ben visibili, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
5. Il Comune di Nettuno è tenuto a rendere noto tramite il sito web istituzionale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, la presenza, l'entità e le esenzioni dell'Imposta di Soggiorno, al fine di fornire una informazione completa a turisti, tour operator e agenzie.

## **Articolo 3**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.
  - b) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
  - c) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - d) le forze dell'ordine che alloggino nelle strutture di cui all'art. 1 del presente regolamento per motivi di servizio
2. Esclusivamente per l'anno 2020 per l'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 180 commi 3 e 4, D.L. 19.05.2020, n. 34, non si dà luogo al pagamento dell'imposta di soggiorno, per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2020, il cui minor gettito verrà finanziato con stanziamento di apposito fondo nel bilancio comunale.
  3. L'applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio al Responsabile delle obbligazioni tributarie, da parte del soggetto passivo, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente gli elementi utili al riconoscimento della esenzione. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al Comune.

#### **Articolo 4- Riduzioni**

---SOPPRESSO---

#### **Articolo 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è applicata nella misura che verrà stabilita dalla Giunta con successivo provvedimento, eventualmente anche differenziata per tipologia di struttura ricettiva, ma in ogni caso compresa tra un minimo di €. 0,50 ed un massimo di €.5,00.
2. Per i camping la giunta comunale può stabilire una misura forfettaria dell'imposta di soggiorno, tenuto conto della durata dell'abbonamento e della misura della piazzola.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi della dichiarazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare la dichiarazione cumulativa al Comune di Nettuno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, del numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. Alla dichiarazione annuale dovrà essere allegata l'autodichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate, utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto del MEF del 29.04.2022.

#### **Articolo 7 Versamenti**

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 2, per ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, ovvero al soggetto che incassa

il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il decimo giorno successivo al mese al quale si riferiscono i versamenti, secondo le seguenti modalità:
  - 1) delega di pagamento modello F24;
  - 2) mediante bonifico bancario;
  - 3) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
  - 4) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale e rese note nel sito istituzionale del Comune di Nettuno
3. Qualora il Comune realizzi sistemi di pagamento facilitati che permettano una maggiore flessibilità nel riversamento diretto delle somme, il termine di versamento del gestore dovrà essere considerato entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del soggetto passivo.
4. In caso di mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e di diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) far precedere l'avviso di accertamento da un contraddittorio preventivo ed informato ai sensi dell'art 6 bis della Legge 212/2000.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Alla medesima sanzione soggiace il gestore della struttura ricettiva che non versa l'imposta entro i termini previsti dal regolamento.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso il provvedimento di sospensione.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento generale delle Entrate del Comune di Nettuno, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 75 del 15.11.2024.

## **Articolo 12**

### **Destinazione del gettito**

1. La Giunta comunale, nella deliberazione di adozione dello schema di bilancio di previsione, da atto della destinazione dei proventi dell'imposta di soggiorno nel rispetto della disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, che prevede la destinazione di detta entrata ad interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta comunale, nella delibera di approvazione dello schema di rendiconto di gestione, relaziona circa l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno secondo i vincoli di destinazione stabiliti in sede di bilancio preventivo.

## **Articolo 13**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n.546.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del DL 201/2011.